



15° CENSIMENTO GENERALE
DELLA POPOLAZIONE
E DELLE ABITAZIONI
2011

15° Censimento generale della popolazione e
delle abitazioni
Formazione rete di rilevazione

Istat

Normativa e privacy

Contesto

Cos'è il Censimento?

Il **censimento** è una rilevazione statistica il cui obiettivo è il conteggio di tutti i componenti di un dato universo in un momento prefissato.

Il **censimento della popolazione** ha come obiettivo il conteggio di tutta la popolazione (residente e/o presente) sul territorio.

In contemporanea viene effettuato anche il **censimento delle abitazioni e degli edifici**.

Il Censimento del 2011 sarà il **15°** censimento della popolazione e delle abitazioni condotto in Italia.



Quadro normativo (1)

La normativa comunitaria:

- [Regolamento \(CE\) n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9.7.2008](#)

Principi fondamentali dei Censimenti sulla popolazione e le abitazioni.

- [Regolamento \(CE\) n. 1201/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30.11.2009](#)

Attuazione del Reg. CE n. 763/2008 – specifiche tecniche sulle variabili del Censimento.



Quadro normativo (2)

La normativa nazionale:

- [Costituzione italiana - art. 56 e 57](#)
- [Art. 15, comma 1, del Decreto Legislativo del 6.9.1989, n. 322 \(Sistan – Sistema Statistico Nazionale\)](#)
- [Art. 50 Decreto Legislativo n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010](#)
- [Regolamento anagrafico della popolazione residente: Decreto del Presidente della Repubblica del 30.5.1989, n.223/1989](#)
- [Codice in materia di protezione dei dati personali: Decreto Legislativo del 30.6.2003, n. 196/2003](#)

Quadro normativo (3)

- **Articolo 15**, comma 1, del D. Lgs. 6.9. 1989, n. 322:
... "l'Istat provvede ... alla esecuzione dei censimenti " ...
- **L'art. 50 del D.L. n. 78/2010**, contenente *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*, convertito con modificazioni nella L. 122/2010, **indica il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni**, nonché il 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni non-profit.

Stabilisce inoltre che l'ISTAT ha il compito di organizzare le operazioni di ciascun censimento attraverso un Piano Generale di Censimento e apposite circolari.



Quadro normativo (4)

Regolamento anagrafico (DPR n. 223/1989)

Definisce i concetti di:

- popolazione residente (art. 3)
- famiglia anagrafica (art. 4)
- convivenza anagrafica (art. 5)

Disciplina tra l'altro:

- il procedimento di iscrizione e cancellazione anagrafica;
- la revisione anagrafica a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione;
- gli adempimenti topografici ed ecografici (revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica) da effettuarsi in occasione dei censimenti.



Gli obiettivi del Censimento

Gli obiettivi del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni sono i seguenti:

- a) Assolvere agli **obblighi di rilevazione** imposti dal Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9.7.2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni;
- b) Produrre un **quadro informativo statistico** sulle principali caratteristiche strutturali della **popolazione** a livello nazionale, regionale e locale;
- c) Determinare la **popolazione legale** quale popolazione residente nel territorio di ciascun Comune valida ai fini normativi;
- d) Fornire dati e informazioni necessari per **l'aggiornamento** e la **revisione** delle **anagrafi** comunali;
- e) Fornire informazioni sulla **consistenza numerica** e sulle **caratteristiche** delle **abitazioni** e degli **edifici**.



Le novità (1)

- Presenza di un Regolamento europeo.
- Censimento assistito da lista anagrafica (o meglio da liste).
- Nuove tecniche di esecuzione della rilevazione, dall'invio dei questionari alle modalità di consegna multicanale.
- Rilevazione supportata da un sistema di gestione on-line.
- Strategia campionaria per alcune variabili.
- Maggiore utilizzo degli strumenti territoriali, topografici ed ecografici a supporto delle attività.



Le novità (2)

- Supporto alla rilevazione da parte del Ministero dell'Interno attraverso le Prefetture (UPC).
- Censimento degli edifici già anticipato (in parte) per i Comuni più grandi.
- Un ruolo differenziato dei rilevatori.
- Disponibilità di strumenti di supporto on-line per la formazione.



Le novità (3)

- Confronto Censimento-anagrafe contestuale al censimento.
- Invio ad Istat del bilancio ad hoc con gli esiti del confronto Censimento-anagrafe.
- Trasmissione ad Eurostat dei risultati della rilevazioni in tempi prestabiliti.
- Ruolo centrale di internet nella rilevazione:

<http://censimentopopolazione.istat.it>



Art.4 DECRETO LEGISLATIVO 196: DEFINIZIONI

Dato personale (art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 196/2003)

Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, **identificati o identificabili**, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale*

nell'ambito del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni

qualunque informazione riferita agli individui che sono oggetto di rilevazione nell'ambito del Censimento, oppure a singoli operatori coinvolti nelle attività censuarie (i cui dati personali sono trattati per le esigenze organizzative del censimento)

** In ambito statistico l'identificabilità dell'interessato è definita in base al principio di ragionevolezza (art. 3, comma 1, lett. a) e b) del Codice di deontologia)*



art.4 DECRETO LEGISLATIVO 196:DEFINIZIONI

Dati sensibili (art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 196/2003)

I dati personali idonei a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare stato di salute e vita sessuale

nell'ambito del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni

Dati sensibili sono quelli rilevati attraverso i quesiti da 8.1 a 8.4 della Sez. II “Difficoltà nelle attività della vita quotidiana” del Foglio di famiglia in versione completa (Mod. Istat CP.1)

Per i dati sensibili non sussiste obbligo di risposta



art.4 DECRETO LEGISLATIVO 196:DEFINIZIONI**Titolare del trattamento** (art. 4, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 196/2003)

La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza

nell'ambito del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
il titolare è l'ISTAT

**art.4 DECRETO LEGISLATIVO 196:DEFINIZIONI****Responsabile del trattamento** (art. 4, comma 1, lett. g), e art. 29 d.lgs. n. 196/2003)

La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali

nell'ambito del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni

sono **responsabili**, per le attività di rispettiva competenza:

- il direttore ISTAT della Direzione centrale dei censimenti generali
- i Responsabili degli Uffici Regionali di Censimento, degli Uffici Provinciali di Censimento, degli Uffici Comunali di Censimento (Paragrafo 5 Piano Generale di Censimento)



art.4 DECRETO LEGISLATIVO 196:DEFINIZIONI

Incaricato del trattamento (art. 4, comma 1, lett. h), e art. 30 d.lgs. n. 196/2003)

La persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile

nell'ambito del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni

sono **incaricati** tutti i soggetti, diversi dal titolare e dai responsabili, che partecipano alle operazioni censuarie

1. 2 Definizioni essenziali



Gli Incaricati del trattamento

Gli **incaricati del trattamento** sono i soggetti che effettivamente svolgono le operazioni di trattamento dei dati personali

Con riferimento al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni

sono incaricati del trattamento dei dati personali:

- i coordinatori comunali
- i rilevatori
- il personale degli Uffici di censimento
- i componenti delle Commissioni Tecniche Regionali
- tutti gli altri soggetti coinvolti nelle attività censuarie

2.3 Gli incaricati del trattamento dei dati censuari



I rilevatori

I rilevatori, **nella fase di raccolta** dei dati, sono tenuti a:

- **Rendere nota la propria identità**, la propria funzione e le finalità della raccolta dei dati;
- Fornire tutti i chiarimenti che consentano **all'interessato** di rispondere in modo **consapevole e adeguato** evitando comportamenti che possano configurarsi come artifici ed indebite pressioni e provvedere tempestivamente alla correzione degli errori;
- Assicurare che i rispondenti ricevano un'adeguata **informativa** sulle finalità del censimento e sulle caratteristiche del trattamento dei dati richiesti con particolare riguardo a: eventuali quesiti relativi a **dati sensibili**; **vincoli di riservatezza** imposti dalla disciplina in materia di segreto statistico; modalità di accesso e rettifica delle **informazioni**;
- **In caso di rifiuto**: informare il rispondente **dell'obbligo di risposta**, e della possibilità di sanzioni in caso di sua violazione; riferire al Responsabile UCC della mancata/erronea risposta al fine dell'avvio del procedimento sanzionatorio.



I rilevatori

I rilevatori, **nella fase di raccolta** dei dati, sono tenuti a:

- **attenersi alle istruzioni ricevute**, in modo da condurre le interviste evitando effetti di distorsione che potrebbero invalidare le informazioni raccolte, assicurando una particolare diligenza nella raccolta dei dati **personali sensibili**;
- **non utilizzare questionari, modelli e stampati diversi** da quelli forniti dall'Istat e non raccogliere informazioni non previste nei questionari o comunque eccedenti l'oggetto dell'indagine non svolgere nei confronti dei rispondenti attività diverse da quelle proprie del censimento;
- **custodire i questionari** in modo da evitare il loro smarrimento o distruzione - anche accidentale - ed impedire che soggetti non autorizzati (colleghi, familiari, conoscenti, estranei, ecc.) abbiano accesso ad essi.



I Rilevatori e i Coordinatori

2.3 Gli Incaricati del trattamento dei dati censuari

I rilevatori e i coordinatori,
in quanto
incaricati di un pubblico servizio,
sono tenuti all'osservanza del segreto
d'ufficio
ai sensi dell'art. 326 del codice penale

